

**Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 607 del 25 settembre 2020**

**Preso d'atto del decreto del ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali 19 maggio 2020, n. 5591 relativo all'aggiornamento dei massimali per la concessione di aiuti di stato in regime di «de minimis», per il ripristino di edifici ad uso abitativo o misto, abitazioni non principali ed immobili pluriunità**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA  
IN QUALITÀ DI  
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, con decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 - sino alla data del 31 dicembre 2021.

Ricordato in particolare l'art. 3, comma 1°, paragrafo a), b), b-bis), f) del citato d.l. n. 74/2012, il quale prevede che il Commissario delegato possa riconoscere contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili abitativi e/o ad uso produttivo, per il ripristino di scorte e beni immobili e per produzioni DOP e IGP, in relazione al danno effettivamente subito.

Preso atto del fatto che il succitato articolo 3 comma 1°, paragrafo b), impedisce la concessione di contributi per il ripristino/riacquisto di scorte e di beni mobili in favore delle imprese casearie a far data dal 31 dicembre 2014.

Ricordato altresì che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno prodotto ingenti danni al patrimonio edilizio ad uso produttivo insistente nel territorio dell'Oltrepò lombardo, area a forte presenza di attività d'impresa, la cui ripresa assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale.

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018.

Viste inoltre le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA.39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito il termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia al 31 dicembre 2018.

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e il successivo Regolamento (UE) 2019/316 della commissione del 21 febbraio 2019, con il quale è elevato il massimale di contribuzione a € 20.000,00 con la facoltà per lo stato membro di elevare ulteriormente tale massimale a € 25.000,00 a particolari condizioni.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze:

- 20 febbraio 2013, n. 15 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e sue s.m.i.;
- 20 febbraio 2013, n. 16 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e sue s.m.i.;
- 20 febbraio 2013, n. 13 recante «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e sue s.m.i.;

con le quali sono state agite le politiche della ricostruzione relative alle civili abitazioni e alle attività produttive.

Dato atto del fatto che, in forza delle segnalazioni e delle richieste ricevute dai Sindaci del territorio, tali politiche hanno visto una riapertura dei termini con la propria precedente Ordinanza 10 dicembre 2018, n. 449 «*Attuazione dell'avviso pubblico del 9 giugno 2017 - Ottavo provvedimento. Disposizioni concernenti la riapertura dei termini per la presentazione tardiva di domande finalizzate alla concessione di contributi per la riparazione, il ripristino - anche con miglioramento sismico - o la demolizione e la ricostruzione di edifici ad uso abitativo o misto - Abitazioni non principali ed immobili pluriunità - che abbiano subito danni in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che siano state oggetto di segnalazione nell'ambito del processo di ricognizione del fabbisogno residuo per i danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 effettuati con l'avviso pubblico del 9 giugno 2017. Edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (esiti B-C) ovvero interamente inagibili (esiti E0, E1, E2 ED E3)*», la quale, in attuazione dell'Avviso Pubblico del 9 giugno 2017, ha concesso la presentazione tardiva di ulteriori istanze di contributo, a seguito di una ricognizione del fabbisogno residuo per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Ricordato che detta Ordinanza n.449, all'articolo 2 del dispositivo, fissava i limiti di contribuzione massimi concedibili per gli edifici adibiti ad attività produttive, nello strumento del «*De Minimis*», di cui al Regolamento UE della Commissione n.1407/2013 e del Regolamento UE della Commissione n.1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato TFUE agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

Preso atto del contenuto del decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 19 maggio 2020, n.5591, il quale disciplina la definizione dell'importo totale degli Aiuti «*De minimis*» concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti «*De minimis*» concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Preso atto altresì della nota del Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR II del medesimo Ministero 13 luglio 2020, protocollo n. 0026355, con la quale, in forza del suddetto decreto ministeriale, si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3-bis, lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316, l'importo complessivo degli aiuti «*De minimis*» concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- a partire dal giorno 7 luglio 2020 è attivo il nuovo software del registro Aiuti di Stato SIAN per la catalogazione e la registrazione degli aiuti di Stato che contempla detto nuovo

## Serie Ordinaria n. 40 - Martedì 29 settembre 2020

massimale.

Ritenuto pertanto di dover procedere ad adeguare, alle nuove previsioni in materia di regime «De minimis», i bandi finalizzati alla concessione di contributi per la ricostruzione, avviati dopo la promulgazione del più volte citato Regolamento (UE) 2019/316, nelle more del recepimento da parte dello Stato italiano, e tutt'ora aperti; più precisamente quello afferente alla più volte citata ordinanza n. 449.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. il terzo punto elenco del comma 2°, dell'articolo 2, dell'ordinanza commissariale 10 dicembre 2018, n. 449 recante: «*15.000,00 euro nel settore agricolo (regolamento (UE) n. 1408/2013)*» è così integralmente sostituito: «*25.000,00 euro nel settore agricolo (regolamento (UE) n. 1408/2013)*»;

2. l'aumento del limite di cui al precedente punto 1. è ammesso retroattivamente a far data dal 21 febbraio 2019, data di adozione del Regolamento (UE) 2019/316;

3. i Soggetti ai quali è demandata la concessione dei contributi per le istanze presentate a valere sulla più volte citata ordinanza commissariale n. 449, sono autorizzati alla rideterminazione del contributo, laddove già concesso tra il 21 febbraio 2019 e la data di adozione del presente provvedimento, per tutte le istanze assoggettate al limite modificato;

4. di trasmettere il presente atto ai Comuni interessati dal provvedimento.

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato  
Attilio Fontana